

**Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014 — Scooters India/UAMI — Brandconcern
(LAMBRETTA)**

(Causa T-132/12) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario denominativo
LAMBRETTA — Uso serio del marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 207/2009**»]

(2014/C 395/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scooters India Ltd (Lucknow, India) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Brandconcern BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Casucci e N. Ferretti, avvocati)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010-1), relativa a una procedura di scadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010-1) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese e quelle versate dalla Scooters India Ltd, comprese le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 3) La Brandconcern BV supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Peri/UAMI (Forma di un tenditore a vite)

(Causa T-171/12) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un tenditore a vite — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2014/C 395/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peri GmbH (Weißenhorn, Germania) (rappresentante: J. Dönch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 gennaio 2012 (procedimento R 1209/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione di un segno tridimensionale consistente nella forma di un tenditore a vite come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Peri GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 184 del 23.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Spraylat/ECHA

(Causa T-177/12) (¹)

(«REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa — Decisione che impone un onere amministrativo — Proporzionalità»)

(2014/C 395/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Spraylat GmbH (Aquisgrana, Germania) (rappresentante: K. Fischer, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, A. Iber e C. Schultheiss, agenti, assistiti da M. Kuschewsky, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Düsterhaus e E. Manhaeve, successivamente B. Eggers e M. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della fattura n. 10030371, emessa dall'ECHA il 21 febbraio 2012, recante fissazione dell'importo dell'onere amministrativo imposto alla ricorrente e, a titolo conservativo, la domanda di annullamento della decisione SME (2012) 1445 dell'ECHA, del 15 febbraio 2012, in cui viene constatato che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e che le impone un onere amministrativo.

Dispositivo

- 1) La decisione SME (2012) 1445 dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 15 febbraio 2012, e la fattura n. 10030371, emessa dall'ECHA il 21 febbraio 2012, sono annullate.
- 2) L'ECHA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Spraylat GmbH.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 174 del 16.6.2012.